



creata on-line il 14/04/2026 11:07:11 da RIVA Maria - tel. 031262591 - maria.riva@legaliassociati.it

Spett.le

Organismo di Mediazione del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Como**DOMANDA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D.LGS. 28/2010**

ISTRUZIONI per la compilazione della domanda di mediazione on-line:

1. compilare la domanda di mediazione on-line in tutti i suoi campi;
2. allegare file .pdf della procura speciale in favore all'avvocato;
3. allegare file .pdf del/i documento/i identità e codice fiscale della/e parte/i istante/i e/o visura camerale se persona giuridica o statuto per le associazioni.
4. allegare la ricevuta di pagamento dell'indennità di primo incontro di cui ai commi 4 e 5 art. 28 D.M. 150/23 come da Tariffario A in uso all'Organismo.

In mancanza anche di uno solo dei documenti descritti la segreteria non potrà accettare il deposito e sino all'integrazione richiesta la registrazione della procedura sarà sospesa.

E' inoltre possibile allegare documenti in formato .pdf segnalando quelli riservati al mediatore.

## LA SEGUENTE PARTE ISTANTE

Parte Istante 1 di 1

- FORNACE LUIGI GIUSSANI - S.R.L.

Cod.fisc. 00778700138 - Partita IVA 00778700138

sesso NULL

Recapito: ERBA (CO) - ITALIA - 22036 - VIA MAZZINI 18/C

Disponibilità all'incontro in modalità telematica (videoconferenza): SI

Soggetto a cui emettere la fattura: QUESTA PARTE - Codice Univoco o PEC:FORNACEGIUSSANI@SMART-CERT.IT

RAPPRESENTANTE LEGALE

- SIG. DONGHI MARCO

DIFENSORE

- RIVA MARIA

Cod.fisc. RVIMRA75H70C933S

Dati di nascita: 30/06/1975 COMO

Recapito: COMO (CO) - 22100 - PIAZZALE GERBETTO, 6

Email MARIA.RIVA@LEGALIASSOCIATI.IT - PEC MARIA.RIVA@COMO.PECAVVOCATI.IT

CHIEDE DI AVVIARE PROCEDURA DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI:

Parte Invitata 1 di 1

- SIG. EREDI E/O AVENTI CAUSA DI CRIVELLI ALBERTO

Dati di nascita: 08/05/1905 MILANO

Recapito: / (/) - ITALIA - / - /

Disponibilità all'incontro in modalità telematica (videoconferenza): SI

Soggetto a cui emettere la fattura: - Codice Univoco o PEC:



AVVIO MEDIAZIONE: OBBLIGATORIA

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA ai soli fini della determinazione degli onorari di mediazione: € 46.500,00

MATERIA DELLA CONTROVERSIA: DIRITTI REALI

TRIBUNALE COMPETENTE: COMO

DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA E RAGIONI DELLA PRETESA

Usucapione (infra allegata "descrizione della controversia")

All'uopo, incarica l'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como (di seguito OdM), affinché venga avviata detta procedura di mediazione e nominato, per conto dell'istante, un mediatore qualificato, per il tentativo di conciliazione della suindicata controversia, e

dichiara:

- di aver preso visione del Regolamento di Procedura e del Tariffario dell'ODM, e di accettarli senza riserve;  
 - di autorizzare l'OdM a rendere disponibili il presente modulo e la documentazione allegata alla parte nei cui confronti la procedura di mediazione è avviata;  
 - di essere a conoscenza che alle parti che, ai sensi degli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010, le Parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- esenzione dall'imposta di registro del verbale contenente l'accordo di conciliazione entro il limite di valore di € 100.000,00; per i valori superiori l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;  
 - quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta, commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo, fino a concorrenza di € 600,00.

Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità e quando la mediazione è demandata dal Giudice un ulteriore credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00.

I crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per persona fisica e di € 24.000,00 per persona giuridica.

Il credito di imposta è ridotto alla metà in caso di insuccesso della mediazione;

? un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla Parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino al valore di € 518,00;

- di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.c. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;

- di essere a conoscenza che la mediazione è onerosa e che, salvo il caso di patrocinio a spese dello Stato ex artt. 15-bis e segg. (Capo II-bis) D.Lgs. n. 28/2010, il pagamento delle spese di mediazione secondo le modalità indicate dall'OdM è presupposto per lo svolgimento e la partecipazione al procedimento di mediazione;

- di essere consapevole che l'onere di interrompere l'eventuale prescrizione o impedire l'eventuale decadenza rimane a carico esclusivo della parte, con esonero dell'Organismo di mediazione da ogni responsabilità a riguardo.

( ) CHIEDE, trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 D.P.R. 115/2002, di essere esonerato dal pagamento dell'indennità di cui all'art. 17, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 28/2010 spettanti all'OdM. Allega delibera C.O.A. Come di ammissione anticipata al patrocinio ex artt. 15-quinquies e 15-septies D.Lgs. n. 28/2010.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

DLGS 196/2003 - Consenso al trattamento dei dati personali - Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 dlgs 196/2003, autorizza l'OdM al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento della pratica di cui alla presente istanza.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma



## AUTENTICA DEL LEGALE:

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_ avv. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente istanza è stata sottoscritta in sua presenza e che la sottoscrizione è autentica.

Firmato digitalmente da  
 Firma del legale **MARIA RIVA**  
 CN = MARIA RIVA  
 C = IT

## NOTE

Nel caso in cui l'istante/chiamato sia una persona giuridica ovvero detenga la rappresentanza legale in qualità di genitore, tutore, amministratore di sostegno o altro, la qualifica da cui deriva il potere rappresentativo deve essere adeguatamente documentata. Qualora l'istante intenda riservare al solo mediatore l'accesso agli atti ed ai documenti presentati occorre predisporre indice separato, con espressa indicazione 'atti e documenti riservati al solo mediatore'. In mancanza di tale indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento che abbiano aderito alla procedura.

In caso di mediazione c.d. delegata, l'istante deve indicare nella sezione dedicata alla DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA gli estremi del giudizio di provenienza, ed allegare copia dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto la mediazione.

In caso di mediazione obbligatoria per contratto, l'istante deve allegare, anche per estratto, copia del contratto dal quale deriva l'obbligo di mediazione.

Alle controversie che le parti qualificano di valore indeterminato o indeterminabile è applicato lo scaglione da Euro € 50.001,00 ed € 150.000,00.

## ELENCO FILE ALLEGATI:

- 1) FILE ALLEGATO: Procura-Procura mediazione.pdf
- 2) FILE ALLEGATO: Modulo privacy-informativa.pdf
- 3) FILE ALLEGATO: Copia documento di identità della parti-CI-MARCO-DONGHI.pdf
- 4) FILE ALLEGATO: Ricevuta bonifico spese di avvio-2026 04 14 Organismo mediazione COA Como.pdf
- 5) FILE ALLEGATO: Visura camerale-Visura Fornace.pdf
- 6) FILE ALLEGATO: Breve descrizione-2026 04 14 descrizione della controversia.pdf
- 7) FILE ALLEGATO: Altro doc1-estratto di mappa 798.pdf
- 8) FILE ALLEGATO: Altro doc2-planimetria map. 798.pdf
- 9) FILE ALLEGATO: Altro doc3-visura catastale mappale 798.pdf



## DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA

La presente procedura di mediazione viene instaurata nell'interesse di **Fornace Luigi Giussani s.r.l.** (c.f. e p. iva 00778700138) con sede legale in Erba, via Mazzini 18/C. L'istante ha sede (secondaria) operativa in Inverigo (CO), via Magni n. 98, ove esercita attività di produzione e commercio laterizi, commercio al minuto di prodotti e di attrezzature per l'edilizia in genere e prodotti affini.

Tale sede operativa è composta da edificio commerciale e da area esterna adibita a deposito di materiale inerte ed edile, quest'ultima insistente su mappali identificati presso il Catasto Terreni del Comune di Inverigo al Foglio 9, ai numeri 796, 797, 798, 799, 1809, 2629 e 2630, il tutto come meglio raffigurato nell'allegata planimetria.

Fornace Luigi Giussani s.r.l., ivi esercitando la propria attività sin dall'atto di apertura, utilizza pacificamente e ininterrottamente dall'anno 1985 anche l'area compresa nel mappale 798: si produce estratto di mappa con evidenziazione del mappale in questione con segno grafico di colore rosso.

Tuttavia, tale mappale risulta catastalmente intestato a soggetto terzo, signor Alberto Crivelli, nato a Milano il 08/05/1905: si produce visura catastale.

Il signor Crivelli è persona assolutamente sconosciuta a Fornace Luigi Giussani s.r.l. e le indagini, anche anagrafiche, non hanno permesso di accertare alcunché: comunque, da quando l'istante utilizza l'area in questione, né il Crivelli né altri hanno mai contestato tale uso né rivendicato alcun diritto.

L'istante, atteso il possesso pacifico e incontestato dell'area compresa nel mappale 798 per oltre un ventennio, intende instaurare avanti al Tribunale di Como giudizio ordinario per farne accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione facendolo precedere dalla presente procedura obbligatoria di mediazione. È da ritenersi che il signor Crivelli, nato come si è detto in data 08/05/1905, sia deceduto.

Per altro, non è stato possibile accertare alcunché in ordine all'esistenza di eventuali eredi e/o aventi causa e, a fronte di ciò, non può procedersi che a carico degli eredi e/o degli aventi causa impersonalmente e collettivamente e, ai fini della comunicazione della procedura di mediazione e del successivo giudizio, con notificazione degli atti per pubblici proclami ai sensi degli artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c..



## ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

(iscritto al n. 325 del Registro degli Organismi di cui all'art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180)

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27  
[mediazione@puntopec.it](mailto:mediazione@puntopec.it); [mediazione@ordineavvocaticomo.it](mailto:mediazione@ordineavvocaticomo.it); [www.ordineavvocaticomo.it](http://www.ordineavvocaticomo.it);

Como, 20/04/2026

*Egregi Signori*  
**EREDI EAO AVENTI CAUSA  
DI ALBERTO CRIVELLI**

e p.c.  
Fornace Luigi Giussani - S.r.l.

c/o Avv. Maria RIVA  
Avv. Francesco TAGLIABUE

**via pec**  
[maria.riva@como.pecavvocati.it](mailto:maria.riva@como.pecavvocati.it)  
[francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it](mailto:francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it)

**OGGETTO:** *istanza di mediazione* Prot. n. 204/2026

Comunicazione di fissazione incontro di mediazione (art.8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010)

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., in data 14/04/2026 è stata depositata presso lo scrivente Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Como da Fornace Luigi Giussani - S.r.l., in persona del l.r. una richiesta di avvio di procedura di mediazione in relazione a controversia che Vi coinvolge, come da allegata domanda.

In data 15/04/2026 l'Organismo ha quindi aperto il procedimento di mediazione in oggetto in riferimento al quale si comunica quanto segue:

- a) Il mediatore designato, soggetto imparziale ed indipendente, è **Avv. Franca BIANCHI**
- b) Il primo incontro tra le Parti è fissato per il giorno **20/10/2026 ore 15:30** in modalità telematica, con sistema di videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom, idonea ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Credenziali di accesso: **ID riunione 883 4907 0716- Codice d'accesso 322133**

Prima del suo svolgimento, l'incontro potrà essere rinviato solo su richiesta congiunta di tutte le Parti o in caso di giustificati motivi di una parte, nel rispetto del termine di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2010.

- c) Le Parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri



necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

- d) Al primo incontro, il mediatore designato esporrà la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopererà affinché le Parti possano raggiungere un auspicabile accordo di conciliazione. Le Parti e gli Avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
- e) La parte chiamata potrà aderire alla mediazione, sino a 8 giorni prima della data dell'incontro, tramite il proprio difensore che, collegandosi all'area riservata della piattaforma Sfera, dovrà eseguire le istruzioni qui allegate (modulo "Richiesta di adesione al procedimento di mediazione").
- f) Ai sensi degli artt. 17, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 e 28 D.M. n. 150/2023 l'adesione al procedimento di mediazione comporta il versamento delle **spese di avvio** di € 73.2 iva inclusa e delle **spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro** di € 117.12 iva inclusa e, così, del complessivo importo di € 190.32 iva inclusa.

Il pagamento, condizione per il perfezionamento dell'adesione, dovrà effettuarsi al momento della stessa e potrà essere assolto mediante bonifico sul conto corrente intestato all'OdM di Como alle seguenti coordinate bancarie:

**IBAN: IT68 T053 8710 9030 0004 9212 408**  
**BIC: BPMOIT22XXX**

**Causale:** numero della procedura, nome e cognome della parte interessata.

Ove sostenute, dovranno essere rimborsate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo (art. 28, comma 3, D.M. n. 150/2023), che sarà cura dell'Organismo stesso comunicare.

- g) Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono altresì dovute e versate all'Organismo da ciascuna delle Parti le ulteriori spese di mediazione (art. 30 D.M. n. 150/2023), come da tariffario allegato alla presente, tenuto conto del valore della controversia che l'Organismo si riserva di verificare ai sensi dell'art. 29 comma 3 D.M. 150/23. Detto obbligo è posto solidalmente a carico delle Parti.



h) Ai sensi degli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010, le Parti hanno diritto alle seguenti **agevolazioni fiscali**:

1. esenzione dall'imposta di registro del verbale contenente l'accordo di conciliazione entro il limite di valore di € 100.000,00; per i valori superiori l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
2. quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta, commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo, fino a concorrenza di € 600,00.

Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità e quando la mediazione è demandata dal Giudice un ulteriore credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00.

I crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2400,00 per persona fisica e di € 24.000,00 per persona giuridica.

Il credito di imposta è ridotto alla metà in caso di insuccesso della mediazione.

3. un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla Parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino al valore di € 518,00.

ì) Alle condizioni stabilite nel D.Lgs. n. 28/2010 (Capo II-bis, artt. 15-bis e segg.), alla parte non abbiente è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'Avvocato nel procedimento di mediazione "obbligatoria", ossia prevista dalla legge quale condizione di procedibilità della corrispondente domanda giudiziale (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010), se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

allegati:

- domanda di mediazione con breve descrizione della controversia
- richiesta di adesione
- tariffario

La Segreteria

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CIRCOLO  
DELLE DONNE DI TORINO  
Via ...





Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como

**Richiesta di adesione al procedimento di mediazione 2026/204**

Il giorno 14/04/2026 è stata presentato un procedimento di mediazione nei suoi confronti da

- Fornace Luigi Giussani - S.r.l.

per il quale si richiede l'adesione.

---

**ISTRUZIONI**

Per procedere all'adesione dovrà contattare il proprio avvocato consegnandogli questo documento.

---

**NOTE PER L'AVVOCATO**

Per aderire alla mediazione, accedere al software SFERA dell'Organismo dalla pagina [www.albosfera.it](http://www.albosfera.it), premere il pulsante 'AREA RISERVATA', cliccare su "Mediazione" premere "adesione" e inserire il 'Codice Istanza' e il 'Codice Parte' come riportati qui di seguito:

- Codice Istanza: MED-276-030-391-393

- Codice Parte: C8784

Per qualsiasi informazione la invitiamo a contattare l'Organismo di Mediazione al n. 031/269335 oppure scrivendo a [mediazione@ordineavvocaticomo.it](mailto:mediazione@ordineavvocaticomo.it)



**TRIBUNALE DI COMO****ATTO DI CITAZIONE**

nell'interesse di **Fornace Luigi Giussani s.r.l.** (c.f. e p. iva 00778700138), con sede legale in Erba, via Mazzini 18/C, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Marco Donghi (c.f. DNGMRC63E30E507S), nato a Lecco il 30.05.1963 e residente a Erba, via Alessandro Volta n. 14, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Tagliabue (c.f. TGLFNC67L30C933K) e dall'Avv. Maria Riva (c.f. RVIMRA75H70C933S), entrambi del Foro di Como - i quali dichiarano di voler di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero fax 031.279179 e agli indirizzi di posta elettronica certificata *francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it* e *maria.riva@como.pecavvocati.it* - ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Como, Piazzale Gerbetto n. 6.

**In fatto**

- a) Fornace Luigi Giussani s.r.l. ha sede (secondaria) operativa in Inverigo (CO), via Magni n. 98, ed ivi esercita, sin dalla sua apertura nell'anno 1979, attività di produzione e commercio laterizi, commercio al minuto di prodotti e di attrezzature per l'edilizia in genere e prodotti affini;
- b) tale sede è composta da un edificio commerciale e da un'ampia area esterna adibita a deposito di materiale inerte ed edile. In particolare, l'area utilizzata per il deposito insiste sui mappali identificati presso il Catasto Terreni del Comune di Inverigo, al foglio 9, n. 796, 797, 798, 799, 1809, 2629 e 2630, meglio raffigurati nell'allegato estratto di mappa; (**doc. n. 1**)
- c) Fornace Luigi Giussani s.r.l. ha utilizzato dall'anno 1985 ad oggi, per oltre 20 anni, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente l'intera area, comprensiva della porzione catastalmente identificata con il mappale n. 798, destinandola appunto a deposito di materiale edile, sabbie, mattoni e simili: tale mappale è evidenziato nell'allegato rilievo con segno grafico di colore rosso; (**doc. n. 2**)
- d) peraltro, il mappale 798 risulta catastalmente intestato al signor Alberto Crivelli, nato a Milano il 08/05/1905, persona sconosciuta alla ricorrente e che mai ha rivendicato la proprietà e l'utilizzo altrui; (**doc. n. 3**)



e) stante il possesso continuato, pacifico, pubblico e ininterrotto per un periodo ben superiore a vent'anni, Fornace Luigi Giussani s.r.l. intende ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'intervenuto acquisto della proprietà del mappale 798 per usucapione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.;

f) nulla si è potuto accertare anagraficamente sul signor Crivelli e, d'altro lato, è ovviamente da ritenersi che lo stesso, nato in data 08/05/1905, sia deceduto: pertanto, il giudizio viene instaurato nei confronti di suoi eventuali eredi e/o aventi causa, non conosciuti, impersonalmente e collettivamente.

#### In diritto

L'istituto dell'usucapione, disciplinato dall'art. 1158 c.c., consente l'acquisto della proprietà di beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha costantemente delineato i requisiti necessari per l'acquisto a titolo originario, che nel caso di specie risultano tutti pienamente soddisfatti:

1) il corpus possessionis, inteso come il potere di fatto sulla cosa, è pacificamente dimostrato dall'utilizzo costante, continuativo e incontestato che Fornace Luigi Giussani s.r.l. ha fatto dell'area compresa nel mappale 798. Tale area è stata destinata a deposito esterno di materiale edile, un'attività direttamente funzionale all'esercizio dell'impresa e che manifesta una signoria di fatto sul bene, incompatibile con il godimento altrui. Tale utilizzo non può essere qualificato come mera detenzione o tolleranza, ma costituisce un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà;

2) l'animus possidendi, ovvero sia l'intenzione di esercitare sulla cosa i poteri come se si fosse proprietari, è parimenti desumibile dalla condotta appena descritta che consiste inequivocabilmente in una manifestazione della volontà di possedere il bene *uti dominus*;

3) il possesso ultraventennale di Fornace Luigi Giussani s.r.l. sul mappale 798, sin dagli anni '80 e sino alla data di introduzione del presente giudizio, è ampiamente decorso. L'utilizzo dell'area in questione è avvenuto alla luce del sole, in modo palese a chiunque, e senza alcuna opposizione da parte del titolare formale o di terzi e senza eventi interruttivi, né civili che naturali. La prova della durata ininterrotta del possesso sarà anche fornita in corso di causa mediante prove testimoniali.

Tutto ciò premesso, Fornace Luigi Giussani s.r.l., come sopra rappresentata e difesa

**CITA**



gli eredi e/o gli aventi causa del signor **Alberto Crivelli**, nato a Milano il 08/05/1905, impersonalmente e collettivamente, a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Como, Sezione e Giudice *designandi*, all'udienza che si terrà il giorno **10 marzo 2027**, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 70 (settanta) giorni prima dell'udienza sopra indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

**conclusioni:**

voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

**in via principale:** accertare e dichiarare che Fornace Luigi Giussani s.r.l. ha acquistato a titolo originario, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà dell'area sita nel Comune di Inverigo (CO), identificata presso il Catasto Terreni del medesimo Comune come segue: Foglio 9, mappale 798, classe 1, reddito dominicale €.10,66;

**per l'effetto:** ordinare al competente Ufficio di pubblicità immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate la trascrizione dell'*emananda* sentenza;

**in ogni caso:** con il favore delle spese nel caso di opposizione.

**In via istruttoria** si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) *"Vero che, a far corso dall'anno 1985, e tuttora, Fornace Luigi Giussani s.r.l. utilizza, per deposito di propri materiali, costituiti da materiali inerti e sabbia, l'area catastalmente individuata nella visura catastale prodotta sub. doc. n. 3, risultante, nell'estratto di mappa prodotto sub. doc. n. 1, che si rammostra all'interrogato, contornata in colore rosso e individuata nel rilievo fotografico contornata in colore rosso prodotto sub doc. n. 2 che parimenti si rammostra al teste"*
- 2) *"Vero che tale utilizzo è stato esercitato in maniera esclusiva, ininterrotta, indisturbata e incontestata, a far corso dall'anno 1985 ed è tuttora in corso"*.

Si indicano sin d'ora quali teste:

- 1) signor Roberto Sala (c.f. SLARRT48A31D913R), residente in Nibionno (LC), via Montello n. 29;
- 2) signor Quinto Gobbi (c.f. GBBQNT47S18D007K), residente in Merone (CO), via C. Porta n. 2;



3) signor Luca Spinelli (c.f. SPNLCU76L03E507V), residente in Nibionno (LC)  
Località Gaggio n. 31.

Si produce:

- 1) estratto di mappa con evidenziazione del mappale 798;
- 2) rilievo grafico con evidenziazione del mappale 798 in segno grafico di colore rosso;
- 3) visura catastale relativa al mappale 798.

*Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta ad €.2.132,00 e che il contributo unificato è pari ad €.98,00.*

Con osservanza

Como, lì 13 maggio 2026

Avv. Francesco Tagliabue

Avv. Maria Riva



**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI COMO**

**RICORSO EX ART. 50 DISP. ATT. C.P.C.**

**PER L' AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART.  
150 C.P.C.**

I sottoscritti Avv. Francesco Tagliabue e Avv. Maria Riva;

**premessò che**

- Fornace Luigi Giussani s.r.l., atteso il possesso ininterrotto ultraventennale dell'area identificata presso il Catasto Terreni del Comune di Inverigo al foglio 9, mappale 798, intende instaurare, previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria avanti all'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Como, giudizio ordinario per farne accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione;
- il mappale in questione risulta catastalmente intestato al signor Alberto Crivelli, nato a Milano il 08/05/1905, sul quale, tuttavia, non è stato possibile accertare alcunché anche anagraficamente: si produce visura catastale (doc. n. 1) e documentazione confermativa a tale proposito (doc. n. 2)
- naturalmente è da ritenersi d'altro lato che il signor Crivelli, nato appunto nell'anno 1905, sia deceduto;
- non è stata ovviamente possibile l'identificazione di eventuali suoi eredi e/o aventi causa quindi la domanda di Mediazione e l'Atto di citazione in questione non possono che essere proposti a carico degli eredi e/o degli aventi causa impersonalmente e collettivamente e notificati per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

**chiedono**

che la SV Voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., agli eredi e/o agli aventi causa del signor Alberto Crivelli, impersonalmente e collettivamente, dell'istanza di mediazione obbligatoria avanti all'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Como con relativo provvedimento di fissazione del primo incontro e dell'atto di citazione.

Si producono:

- 1) visura catastale mappale 798;
- 2) comunicazione Servizio Anagrafe del Comune di Milano attestante l'assenza di vicende anagrafiche relative al signor Crivelli



Con osservanza

Como, lì 13 maggio 2026

Avv. Francesco Tagliabue

Avv. Maria Riva

